

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/685 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2021

**che rettifica la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> contiene un errore nell'allegato I, punto M.A.201, lettera a), punto 1, e nell'allegato V *ter*, punto ML.A.201, lettera a), punto 1, per quanto riguarda la portata dei requisiti da soddisfare affinché un volo possa essere effettuato; un errore nell'allegato I, punto M.A.201, lettera a), punto 3, e punto M.A.901, frase introduttiva, nell'allegato V *ter*, punto ML.A.201, lettera a), punto 3, e punto ML.A.901, frase introduttiva, per quanto riguarda il certificato di aeronavigabilità; un errore nell'allegato I, punto M.A.302, lettera e), per quanto riguarda gli intervalli di tempo ampliati che può proporre il proprietario o l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile; un errore nell'allegato I, punto M.A.402, lettera e), e nell'allegato V *ter*, punto ML.A.402, lettera b), punto 5, per quanto riguarda le limitazioni nel rispetto delle quali è effettuata la manutenzione; un errore nell'allegato I, punto M.A.901, lettera f), per quanto riguarda la portata della facoltà di prorogare la validità di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità; errori nei moduli 15° AESA, 15b AESA e 15c AESA riportati nell'allegato I, appendice III, e nell'allegato V *ter*, appendice IV, per quanto riguarda la data in riferimento alla quale è emesso il certificato; e un errore nell'allegato II, punto 145.A.55, lettera c), per quanto riguarda la portata dell'obbligo dell'impresa di manutenzione di conservare copia delle registrazioni.
- (2) La versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014 contiene inoltre errori nell'allegato I, punto M.A.201, lettera b), e appendice I, punto 3, secondo trattino, nell'allegato V *ter*, punto ML.1, lettera c), punto 3, punto ii), punto ML.A.201, lettera b), e appendice I, lettera c) punto 2, nonché nell'allegato V *quinquies*, punto CAO.1, punto 2, punto ii), per quanto riguarda i riferimenti al noleggio di un aeromobile e al locatario di un aeromobile.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua polacca del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---